

*Dipartimento di Impresa e management*

*Cattedra di Revisione, deontologia e tecnica professionale*

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI:  
REGOLAMENTAZIONE E PRINCIPI IN ITALIA

RELATORE

Prof. Antonio Chirico

CANDIDATO

Myriam Siciliano

Matr. 170051

ANNO ACCADEMICO 2014/2015

*“Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa,  
chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola”*

*(Giovanni Falcone)*

## **Indice:**

### *Introduzione*

#### *1. Origini ed evoluzione della revisione contabile*

- 1.1 L'evoluzione dell'auditing dall'esperienza Europea a quella nord Americana
- 1.2 Introduzione alla revisione contabile
- 1.3 L'internal auditor
- 1.4 Definizione di sistema di controllo interno (SIC)
- 1.5 L'importanza del grado significatività nella revisione aziendale

#### *2. Principi generali della revisione contabile*

- 2.1 L'obiettivo della revisione contabile
- 2.2 I principi generali della revisione contabile
- 2.3 La responsabilità civile del revisore
- 2.4 La responsabilità penale del revisore
- 2.5 Lo IAASB
- 2.6 Gli ISA

#### *3. L'evoluzione della regolamentazione in materia di revisione legale*

- 3.1 I principali provvedimenti
- 3.2 Decreto legislativo n.39 del 27.01.2010
- 3.3 Legge 35/2012

#### *4. Caso Parmalat: la responsabilità extra contrattuale della società di revisione*

- 4.1 L'azienda
- 4.2 I primi segnali di crisi
- 4.3 Il crack
- 4.4 Il coinvolgimento delle due società di revisione: Grant Thornton e Deloitte & Touche

### *Conclusioni*

### *Bibliografia*

## **Introduzione**

*Il presente elaborato nasce con l'obiettivo di chiarire e definire in modo specifico le funzioni e le responsabilità del revisore aziendale nel sistema giuridico ed economico italiano e il ruolo che egli ricopre al fine di scoprire ed identificare le frodi aziendali.*

*La grave crisi che da anni investe il sistema economico e che ha costretto molte imprese ad abbandonare il mercato, ha determinato un significativo aumento del numero dei fallimenti e delle procedure concorsuali, passaggi precedenti alle azioni di responsabilità contro gli organi di amministrazione e controllo delle società. In questa situazione sono aumentate anche le azioni nei confronti dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti la cui responsabilità è disciplinata oggi dal d.lgs. n. 39/2010.*

*Nella lettura di tale lavoro apparirà chiaro come i principi di revisione costituiscano lo strumento fondamentale alla base del regolare funzionamento aziendale.*

*Elemento essenziale è anche il ruolo svolto dalla Commissione europea in materia.*

*Secondo l'articolo 11 del d.lgl n.39/2011:*

*“La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/CE”.*

*In particolare, il primo capitolo parte dalla storia dell'auditing e definisce quelle che sono le linee generali e i concetti principali dell'argomento, con riferimento soprattutto al sistema di controllo interno. Il secondo capitolo descrive, invece, i principi generali della revisione contabile, le responsabilità dei revisori ed infine pone l'accento sulla normativa europea. Il terzo capitolo analizza dettagliatamente i principali provvedimenti legislativi alla base della revisione legale, mentre il quarto ed ultimo capitolo pone l'attenzione sul noto " caso Parmalat”.*

# Capitolo 1

## Origini ed evoluzione della revisione contabile

### 1.1 L'evoluzione dell'auditing dall'esperienza Europea a quella nord Americana

Le origini dell'auditing sono remote; il termine stesso deriva dalla voce latina auditor, “gli *auditores*” esercitavano un'azione di controllo sull'amministrazione del pubblico denaro mediante l' “audizione” delle risultanze contabili. Il controllo sugli atti economici della pubblica autorità si sviluppò notevolmente nel Medioevo; in Italia, con il sorgere dei Comuni, si assistette alla fioritura di revisori pubblici variamente denominati. In Inghilterra sin dal 1314 fu istituita la carica di *Auditor dello Scacchiere*, cui spettava principalmente il controllo sul bilancio dello Stato. L'evoluzione di tali istituti condusse alla creazione di complessi organismi che arricchirono le loro competenze fino a esercitare un pieno controllo di legittimità sugli atti del governo: si assistette in tal modo alla creazione della *Corte dei Conti* in Italia, della *Cour des Comptes* in Francia, della *Corte Federale dei Conti* in Germania, mentre in Inghilterra veniva profondamente riformato l'istituto del *General Comptroller and Auditor*, e negli Stati Uniti veniva istituita la carica di *General Comptroller*. Viceversa, per quanto attiene alle imprese private, il controllo sugli atti di gestione prende avvio verso il sec. XIII, sebbene una vera e propria attività di auditing si sia sviluppata pienamente solo nel corso del sec. XIX, secondo due principali schemi evolutivi: in Inghilterra si sviluppa spontaneamente la revisione aziendale esterna, che trova una organica codificazione nel *Companies Act* del 1862, basata su *Auditors* indipendenti (i *Chartered Accountants*), che venivano eletti dall'assemblea dei soci nelle società a responsabilità limitata; analogamente, negli Stati Uniti la prima *audit company* viene costituita nel 1867; il modello revisionale anglo-americano era finalizzato prevalentemente al controllo dei documenti contabili per verificare la capacità informativa e rappresentativa del bilancio riguardo alla reale situazione dell'impresa. Viceversa, in Germania la procedura revisionale, introdotta obbligatoriamente per le società cooperative

con una legge del 1889, si evolve nell'ambito degli Istituti fiduciari, *Treuhandgesellschaft*, il primo dei quali, la Deutsch Americanische Treuhandgesellschaft, venne costituito nel 1890 su iniziativa della Deutsche Bank, caratterizzandosi per l'espletamento, su mandato di quest'ultima, di una rilevante attività di revisione sulle società che richiedevano affidamenti bancari.

Vengono introdotte le procedure revisionali anche in Italia, dove viene costituito a Roma nel 1923 l'Istituto Fiduciario Italiano, mentre a Milano nel 1924 nasce il primo Istituto di Revisione Aziendale.

Lo sviluppo dell'auditing ha trovato successivamente un suo momento saliente alla fine degli anni Trenta quando, in conseguenza della crisi del mercato borsistico di Wall Street del 1929, nonché per effetto di uno “scandalo” riguardante una importante società statunitense (Mckesson and Robbins Incorporated), i cui bilanci si erano rivelati falsificati in numerose parti per rilevanti importi, l'American Institute of Accountans procedette all'emanazione dell'*Extension of Auditing Procedures*, che definiva le procedure fondamentali della revisione del bilancio di esercizio a scopi di certificazione.<sup>1</sup>

In seguito, con l'emanazione del "Security Act" nel 1933 per la prima volta fu resa obbligatoria negli Stati Uniti la certificazione dei bilanci delle società quotate in borsa.

L'ampiezza e l'approfondimento degli interventi di audit che venivano effettuati dai revisori esterni contribuirono a stimolare le imprese americane a predisporre al loro interno le condizioni di migliore idoneità al confronto con le società di revisione, al fine di agevolarne l'intervento e limitarne il costo. E' in tale contesto che, intorno alla metà degli anni trenta del secolo scorso, cominciò a svilupparsi nell'ambito delle imprese la funzione aziendale di Internal Auditing, finché, nel Settembre del 1941, i responsabili della funzione stessa si riunirono, sul piano associativo professionale, nell'Institute of Internal Auditors.

In seguito questo moderno strumento aziendale si è progressivamente diffuso in numerosi altri paesi, Italia compresa. Con la legge n. 216 del 7 giugno 1974 (e in sede di attuazione con il D.P.R. 136 del 31 marzo 1975) è stata, infatti, disposta anche in Italia la revisione obbligatoria a fini di certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa a

---

<sup>1</sup> Dal sito: <http://www.sapere.it/enciclopedia/auditing.html>.

opera di società di revisione abilitate dalla Consob, mentre successivi provvedimenti hanno esteso obbligatoriamente tale controllo ad altre specifiche categorie societarie.

In origine l'Internal Auditing veniva concepito esclusivamente come una funzione strumentale al controllo ed alla valutazione delle gestioni contabili e finanziarie dell'azienda. Tuttavia, così come la realtà imprenditoriale è dinamica e continuamente mutevole nel tempo, in rapporto ai cambiamenti di natura istituzionale, strutturale ed ambientale, anche l'Internal Auditing ha subito parallelamente un importante processo evolutivo, sia sul piano professionale che su quello degli obiettivi. Infatti, nel corso di una pratica professionale sviluppatasi in svariati decenni e di molteplici esperienze maturate soprattutto negli Stati Uniti, la funzione di Internal Auditing si è progressivamente trasformata da mero strumento di controllo interno, limitato al campo contabile e finanziario, ad una vera e propria funzione aziendale che investe, in modo dinamico e trasversale, l'insieme dei sistemi, delle risorse e dell'organizzazione che costituiscono la gestione globale dell'impresa.

Essendo ormai giunta nella sua fase di piena maturità, l'Internal Auditing è oggi, per le aziende di medie e grandi dimensioni, una delle funzioni aziendali che più incisivamente possono contribuire, sotto determinate condizioni, ad un efficace controllo sull'integrità dell'impresa, alla salvaguardia del suo patrimonio, nonché alla razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività di gestione.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Dal sito: <http://bisceglie.draksoft.com/pdf/16.pdf>.

La funzione aziendale di Internal auditing, dott. Luca Bisceglie.

## 1.2 Introduzione alla revisione contabile

La revisione contabile nasce, in primo luogo, dall'esigenza dei soci o degli azionisti di far verificare da un'entità indipendente se, quanto riportato nel conto annuale, corrisponde alla realtà dei fatti. Quasi sempre gli azionisti di una società non hanno il diritto di verificare personalmente la contabilità della loro società, sia per motivi di ordine pratico che per preservare i segreti d'affari della società stessa.<sup>3</sup>

In questo contesto si è sviluppata una categoria di professionisti che si dedicano al controllo e alla certificazione dei conti in modo da garantire agli stakeholder, ossia ai destinatari del bilancio, un giudizio sull'affidabilità delle rilevazioni contenute nel bilancio stesso. Ed è così che nasce la revisione contabile nelle società, proprio per l'esigenza di ottenere una conferma, da parte di professionisti qualificati ed indipendenti, del grado di attendibilità sostanziale con cui gli accadimenti dell'azienda vengono riflessi nel bilancio d'esercizio e, ove redatto, nel bilancio consolidato. Infatti, il bilancio è un documento contabile nel quale si riassume la situazione di una società relativa ad un determinato momento o periodo di tempo e che rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, ma anche il risultato economico dell'esercizio. Proprio in virtù della rilevanza esterna che riveste, il bilancio, è soggetto a verifiche e controlli da parte di soggetti competenti, i quali concludono il loro lavoro attraverso la relazione finale nella quale esprimono un giudizio sull'attendibilità dei valori e sulla conformità ai corretti principi contabili. La relazione dei revisori costituisce l'unico momento di contatto fra i revisori ed i potenziali utilizzatori del bilancio, ai quali, grazie alla revisione contabile, viene garantita l'affidabilità delle rilevazioni e del bilancio.<sup>4</sup>

Attualmente, la disciplina in vigore prevede un controllo contabile esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo è esercitato da una società di revisione, iscritta nel registro dei revisori contabili, assoggettata alla disciplina dell'attività di revisione per le società emittenti azioni quotate in mercati

---

<sup>3</sup> Dal sito: [http://www.avis.it/attachments/5293\\_documento.pdf](http://www.avis.it/attachments/5293_documento.pdf).

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, *Come gestire le risorse. Aggiornamenti fiscali ed amministrativi. Il controllo dei conti e di legittimità nelle strutture AVIS*, Milano 1 Ottobre 2011.

<sup>4</sup> Dal sito: <http://vetrina.ilsole24ore.com/revisorelegale/Dossier.pdf>.

*Dossier "Il Revisore legale"* a cura di Raffaele D'Alessio, gruppo 24 ore.



regolamentati ed alla vigilanza della Consob. Per le società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio o non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile può essere affidato oltre che ad una società di revisione, anche ad un revisore contabile persona fisica o al Collegio Sindacale. In questo ultimo caso, il Collegio Sindacale deve essere costituito da revisori contabili ed il controllo deve essere stabilito dallo statuto. Il revisore, per portare a termine il proprio incarico, oltre a svolgere le verifiche previste dal controllo contabile, deve anche verificare:

- l'esistenza, la completezza, la regolare tenuta ed il tempestivo aggiornamento di tutti i libri obbligatori previsti dalla normativa civilistica, previdenziale, tributaria e da leggi speciali;
- il contenuto dei verbali delle riunioni degli organi di gestione e degli organi di controllo, ma anche le relazioni predisposte dalla funzione di revisione interna, ove esistente;
- attraverso sondaggi a campione, la documentazione, la correttezza, la tempestiva e regolare rilevazione contabile degli adempimenti previdenziali e tributari ma anche la rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture.<sup>5</sup>

In sintesi, l'attività di controllo periodica si basa sull'esame dei bilanci o delle situazioni contabili periodiche e sui colloqui con la direzione e con gli altri organi di governance. Infatti, con il management e la direzione c'è un continuo e frequente scambio di informazioni e un confronto sui criteri contabili da adottare, se si verificano operazioni non di routine, ma anche con gli altri organi che hanno la responsabilità della direzione e del controllo di un'impresa.

Possiamo, quindi, affermare che la revisione “include l'insieme dei procedimenti di controllo amministrativo, contabile e gestionale realizzati a partire dall'analisi e valutazione dei sistemi di controllo preesistenti. Le verifiche successive sono svolte attraverso comparazioni spazio-temporali e/o mediante verifiche sia fisiche che documentali, normalmente su base campionaria” .<sup>6</sup>

Le verifiche possono essere svolte in modo diretto, si parla a tale proposito di revisione diretta, che si realizza mediante verifiche sia fisiche che documentali, su base campionaria,

---

<sup>5</sup> Marchi L., Principi di revisione contabile. Un approccio per cicli operativi, Milano, Giuffrè, 2005, pag. 33.

<sup>6</sup> Marchi L., Principi di revisione contabile. Un approccio per cicli operativi, Milano, Giuffrè, 2005, pag. 34.

o in modo indiretto, si parla, infatti, di revisione indiretta, che si svolge mediante comparazioni spazio temporali.

Per quanto riguarda i livelli di svolgimento della revisione è possibile distinguere tra:

- ispettorato amministrativo;
- revisione contabile;
- revisione gestionale.

Al livello più basso di svolgimento delle verifiche troviamo l'ispettorato amministrativo, che ha per oggetto le verifiche sul comportamento delle persone, in rapporto alle norme di legge e alle direttive aziendali, al fine di scoprire furti, frodi e irregolarità amministrative in genere, compreso il non rispetto delle procedure e delle norme di tenuta delle scritture. A livello intermedio abbiamo la revisione contabile che comprende le verifiche sugli errori tecnici e sull'applicazione delle procedure informativo-contabili. L'obiettivo è quello di esprimere un giudizio sull'attendibilità delle informazioni. Queste verifiche si svolgono attraverso l'analisi della documentazione aziendale, delle scritture, fino ai valori del bilancio di esercizio. Infine, al livello più alto, abbiamo la revisione gestionale, che ha l'obiettivo di esprimere un giudizio sull'efficacia, efficienza ed economicità delle operazioni e, quindi, fornire al management suggerimenti per interventi sui sistemi di controllo preesistenti, sui sistemi operativi e sulle strutture organizzative, realizzando una sorta di consulenza gestionale.

Per quanto riguarda, invece, i soggetti che possono svolgere l'attività di controllo, si distingue tra:

- revisione interna, se si tratta di soggetti interni;
- revisione esterna, se si tratta di soggetti esterni all'azienda.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Bruni G., Revisione aziendale, Torino, Utet Libreria, 1996.

Bruni G. ritiene opportuno, ai fini dell'analisi, distinguere tra revisione interna e revisione esterna. La revisione interna ha per oggetto la verifica ed il controllo di tutti quegli aspetti preparatori che sono antecedenti o concomitanti alla formazione del bilancio di esercizio. In altre parole, i revisori interni danno atto della corrispondenza del bilancio con la contabilità regolarmente tenuta. Tuttavia, un limite riscontrabile nella revisione interna è dato dal fatto che tale funzione è affidata a organi di staff, che rispondono direttamente all'alta direzione: ciò consente sì ai revisori interni di essere completamente indipendenti dai livelli gerarchici inferiori, ma non consente loro di sindacare le decisioni che investono la politica di bilancio. Nella revisione esterna, invece, i revisori sono dotati di maggiori poteri e sono pienamente indipendenti dagli organi amministrativi. La funzione che ricopre è quella di far conoscere a terzi soggetti aventi interesse collegato alla veridicità del bilancio i processi di indagine sulle condizioni economiche dell'impresa.

In particolare analizziamo la funzione di revisione interna, la quale ha ragione di esistere nelle aziende di medie e grandi dimensioni.

### **1.3 L'internal auditor**

La professione dell'internal auditor è stata caratterizzata, nel corso degli anni, da un'importante evoluzione storica, che ha determinato lo spostamento del suo raggio d'azione da verifiche limitate principalmente ad aspetti di conformità normativa e procedurale ad attività di maggiore ampiezza nell'ambito del controllo sistemico, della consulenza organizzativa e della governance aziendale.

Questo processo evolutivo ha richiesto un incremento degli *skills* per lo svolgimento della professione e ha determinato una maggiore visibilità e credibilità della stessa Funzione aziendale. Il compito dell'internal auditor oggi è quello di supportare il vertice e il management aziendale nell'assicurare un efficace sistema di governo dei processi, con uno specifico *focus* sulla ricerca dell'equilibrio tra il sistema di controllo interno e la mitigazione dei rischi in ambito di *risk management*.<sup>8</sup>

L'attività, in un'ampia accezione, si realizza attraverso la valutazione e il supporto al miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei processi aziendali a salvaguardia degli obiettivi di business e di governo dell'organizzazione utilizzando i tradizionali presidi di audit per la prevenzione e il controllo delle frodi e per la verifica dei sistemi di reporting contabile. Naturalmente, occorre osservare che questa attività si svolge in contesti giuridici e culturali differenti, in organizzazioni guidate da visioni strategiche, dimensioni e strutture tipiche del caso. Essa, infatti, è una "scienza" che contiene in sé una dimensione flessibile ed evolutiva che le consente di adattarsi alle diverse situazioni delle differenti realtà aziendali escludendo l'applicazione di schemi universali.<sup>9</sup>

La più recente definizione di Internal Auditing, pubblicata dall'Institute of Internal Auditors e adattata per l'Italia a cura dell'Associazione Italiana Internal Auditors, recita il seguente disposto:

---

<sup>8</sup> Carolyn A. Dittmeier, *Internal Auditing. Chiave per la corporate governance*. Egea Edizioni, Milano, Marzo 2007, pag. 8.

<sup>9</sup> Carolyn A. Dittmeier, *Internal Auditing. Chiave per la corporate governance*. Egea Edizioni, Milano, Marzo 2007, pag. 9

*“L’Internal Auditing è un’attività indipendente ed obiettiva di assurance e consulenza, finalizzata al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’organizzazione. Assiste l’organizzazione nel perseguimento dei propri obiettivi tramite un approccio professionale sistematico, che genera valore aggiunto in quanto finalizzato a valutare e migliorare i processi di gestione dei rischi, di controllo e di governance.”*

In altri termini, la mission dell’internal audit si concretizza nel supporto al vertice aziendale nella valutazione dei processi e dei sistemi di controllo interno, nell’analisi dei rischi e nella definizione delle regole di governance. L’oggetto principale delle verifiche è rappresentato dal sistema di controllo interno, di cui l’Internal Auditing promuove il continuo miglioramento al fine di apportare valore aggiunto all’organizzazione.<sup>10</sup>

#### **1.4 Definizione di sistema di controllo interno (SIC)**

Il sistema di controllo interno è l’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell’impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati. Un efficace sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l’efficienza e l’efficacia delle operazioni aziendali, l’affidabilità dell’informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti. Il Consiglio di amministrazione, con l’assistenza del Comitato per il controllo interno, valuta l’adeguatezza del sistema di controllo interno rispetto alle caratteristiche dell’azienda, dando evidenza dei suoi risultati nella relazione sul governo societario.

Il Consiglio di amministrazione nomina un Preposto al controllo interno su proposta dell’Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno. La società istituisce una funzione di Internal Audit.

Il Preposto al controllo interno si identifica, di regola, con il responsabile di tale funzione aziendale.

In particolare:

---

<sup>10</sup> C.A. Dittmeier, *Internal Auditing, Chiave per la corporate governance*, Milano, EGEA, 2007, pp. 10-17

- Verifica che il sistema di controllo interno sia sempre adeguato, pienamente operativo e funzionante;
- Riferisce al Comitato per il controllo interno e al collegio sindacale circa le modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi, nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento ed esprime la propria valutazione sull' idoneità del sistema di controllo interno a conseguire un accettabile profilo di rischio complessivo.<sup>11</sup>

## **1.5 L'importanza del grado significatività nella revisione aziendale**

La significatività dell'errore è un concetto fondamentale nella revisione, tanto che ad esso è stato dedicato interamente il principio di revisione internazionale n. 320, "Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile". Gli errori sono considerati significativi quando ci si può "ragionevolmente attendere che essi, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio".<sup>12</sup>

La significatività non è un importo assoluto, ma rappresenta un'area dai confini indefiniti, influenzata sia dall'entità che dalla natura degli errori. Il revisore in sede di pianificazione della revisione, determina la significatività in base alla propria percezione delle esigenze degli utilizzatori del bilancio.<sup>13</sup>

È importante sottolineare che la significatività non è un elemento statico ed immutabile. Infatti, essa è considerata dal revisore sia nella fase di pianificazione, per stabilire la portata del lavoro da svolgere, sia nella valutazione dell'effetto degli errori identificati sullo svolgimento della revisione contabile, ai fini della formazione del giudizio di revisione<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> Dal sito: [http://www.odcec.mi.it/docs/default-source/materiale-convegni/L\\_attivita\\_dell\\_Internal\\_Audit.pdf?sfvrsn=0](http://www.odcec.mi.it/docs/default-source/materiale-convegni/L_attivita_dell_Internal_Audit.pdf?sfvrsn=0).

Di G.M. Mirabelli, Associazione italiana Internal Auditors, *L'attività dell'internal audit*, Ottobre 2006.

<sup>12</sup> Principio di revisione internazionale n. 320, paragrafo 2.

<sup>13</sup> Principio di revisione internazionale n. 320, paragrafo 4.

<sup>14</sup> Principio di revisione internazionale n. 320, paragrafo 5.

Solo attraverso la valutazione dinamica della significatività essa acquisirà il suo valore definitivo sulla base del quale sarà valutato se l'errore individuato possa avere impatto sul giudizio di revisione e quindi sulla tipologia di relazione da emettere.

In particolare nella fase di pianificazione la significatività è utilizzata per:

- a. stabilire la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di valutazione del rischio;
- b. identificare e valutare i rischi di errori significativi;
- c. stabilire la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione conseguenti.

Nella fase di pianificazione viene, inoltre, definito il livello di significatività ritenuto accettabile e il livello di errore accettabile, ossia, l'importo massimo dell'errore individuabile in un saldo di conto o una classe di operazioni, che sommato con altri errori analoghi non dà origine ad errori significativi.

Numero delle rettifiche attese	% del valore delle rettifiche attese su significatività	% dell'errore accettabile su significatività
Fino a 2	Fino a 20	70-80
	Da 20 a 30	60-70
	Oltre 30	40-60
Da 3 a 5	Fino a 40	40-50
	Oltre 40	20-30
Oltre 6	Fino a 40	20-30
	Oltre 40	10-20

15

Esistono due livelli di significatività che il revisore stabilisce: la significatività per il bilancio nel suo complesso e la significatività operativa.<sup>16</sup>

Lo scopo principale della significatività per il bilancio nel suo complesso è quello di definire un limite, quantitativo e qualitativo, in base al quale saranno valutati gli errori

<sup>15</sup> Tabella 2: Percentuali di riferimento dell'errore accettabile.

<sup>16</sup> Principio di revisione internazionale n. 320, paragrafo 6.

(singoli e complessivi) individuati dal revisore per decidere se modificare il proprio giudizio sul bilancio.

La significatività per il bilancio nel suo complesso è stabilita preliminarmente sulla base dei dati, delle informazioni e dei documenti disponibili al momento della definizione della strategia generale di revisione e successivamente aggiornata sulla base delle informazioni via via acquisite dal revisore. La significatività non è basata sulla valutazione del rischio di revisione; al contrario è la significatività che lo influenza, in termini di natura, tempistica ed estensione delle procedure da svolgere. In altre parole, non è corretto incrementare la significatività per ridurre il rischio di revisione (e le procedure da svolgere). È invece corretto che la significatività, determinata in base alla percezione che il revisore ha delle esigenze degli utilizzatori del bilancio, comporti una certa determinazione del rischio di revisione.<sup>17</sup>

“La determinazione della significatività implica l’esercizio del giudizio professionale. Come punto di partenza nella determinazione della significatività per il bilancio nel suo complesso, viene spesso applicata una percentuale ad un valore di riferimento prescelto”.<sup>18</sup>

In termini concreti la significatività per il bilancio nel suo complesso determina il limite numerico al di sopra del quale il revisore valuta gli impatti sul giudizio di revisione degli errori individuati. Alcuni dei principali valori di riferimento utilizzati nella prassi professionale, nonché meri esempi di possibili percentuali da applicare, sono:

Valore di riferimento	% minima	% massima
Ricavi	0,5	1
Utili ante imposte	5	10
Totale attivo	0,5	1
Patrimonio netto	1	5

---

<sup>17</sup> Dal sito: [file:///C:/Users/Sirio/Downloads/Applicazione\\_ISA\\_PMI\\_DEF.pdf](file:///C:/Users/Sirio/Downloads/Applicazione_ISA_PMI_DEF.pdf).  
Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, *L'applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori*, Febbraio 2012.

<sup>18</sup> Principio di revisione internazionale n. 320, paragrafo A3.

La tabella sopra riportata evidenzia una variabilità delle percentuali da utilizzare in funzione del contesto nazionale o internazionale e dei valori di riferimento prescelti. Tanto la scelta dei valori di riferimento, quanto la scelta delle percentuali da applicare, all'interno dell'intervallo indicato, costituiscono esercizio del giudizio professionale del revisore, che terrà in considerazione alcuni aspetti tra i quali:

- le esigenze degli utilizzatori;
- la natura dell'impresa;
- eventuali rettifiche ai dati contabili;
- le modalità di finanziamento dell'impresa;
- la volatilità dei dati di bilancio;
- la fase del ciclo di vita dell'impresa e la congiuntura economica.

Qualora si pianificasse la revisione contabile unicamente con l'obiettivo di individuare errori singolarmente significativi, si trascurerebbe il fatto che un insieme di errori, che singolarmente non sono significativi, può rendere il bilancio significativamente errato, non lasciando alcun margine per possibili errori non individuati. La significatività operativa per la revisione è determinata per ridurre ad un livello appropriatamente basso la probabilità che l'insieme degli errori non corretti e non individuati nel bilancio superi la significatività per il bilancio nel suo complesso.<sup>20</sup>

La significatività operativa è determinata “in misura inferiore alla significatività per il bilancio nel suo complesso”.<sup>21</sup>

Essa è utilizzata “ai fini della valutazione dei rischi di errori significativi e della determinazione della natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione conseguenti”.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Tabella 2: percentuali massime e minime dei valori di riferimento del bilancio

<sup>20</sup> Dal sito: [file:///C:/Users/Sirio/Downloads/Applicazione\\_ISA\\_PMI\\_DEF.pdf](file:///C:/Users/Sirio/Downloads/Applicazione_ISA_PMI_DEF.pdf).

Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, L'applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori, Febbraio 2012.

<sup>21</sup> Principio di revisione internazionale n. 320, paragrafo A9.

<sup>22</sup> Principio di revisione internazionale n. 320, paragrafo A10.



## Capitolo 2

### Principi generali della revisione contabile

#### 2.1 L'obiettivo della revisione contabile

L'obiettivo della revisione contabile è di acquisire ogni elemento necessario per consentire al revisore di esprimere un giudizio se il bilancio nel suo complesso sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni che ne disciplinano i criteri di redazione.

Sebbene il giudizio del revisore incida sulla valutazione dell'attendibilità del bilancio, tale giudizio non rappresenta una garanzia del futuro funzionamento dell'impresa né che la stessa sia stata amministrata in modo efficace ed efficiente.<sup>23</sup>

#### 2.2 I principi generali della revisione contabile

I principi generali ai quali il revisore deve attenersi sono:

1. Indipendenza;
2. Integrità;
3. Obiettività;
4. Competenza e diligenza;
5. Riservatezza;
6. Professionalità;
7. Rispetto dei principi tecnici.

In generale, il revisore deve svolgere la revisione con un atteggiamento di scetticismo professionale.

#### **Indipendenza**

Il revisore deve essere in una posizione di indipendenza formale e professionale:

---

<sup>23</sup>Dal sito:

[https://web.uniroma1.it/economia/sites/default/files/PARTE%20PRIMA%20CAP%201\\_INTRODUZIONE\\_MARINELLI.pdf](https://web.uniroma1.it/economia/sites/default/files/PARTE%20PRIMA%20CAP%201_INTRODUZIONE_MARINELLI.pdf).

- Indipendenza formale: insussistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi di legge o di regolamento;
- Indipendenza professionale: atteggiamento mentale indipendente nel corso dello svolgimento dell'incarico. Non è quindi sufficiente l'onestà intellettuale del revisore, ma è altresì necessaria la condizione obiettiva di essere riconosciuto indipendente da terzi.<sup>24</sup>

Principali fonti normative:

- IFAC code;
- UE commission recommendation ;
- Sarbanes Oxley Act;
- D.Lgs. 58/98 ;
- Art. 160 T.U.F. ;
- Regolamento Emittenti - Titolo VI;
- Principi di revisione.

### **Integrità e obiettività**

- L'integrità consiste nell'onestà intellettuale, ma anche nell'agire con equità e sincerità;
- L'obiettività consiste, invece, nell'essere imparziale e libero da vincoli che possano influenzarne il giudizio.<sup>25</sup>

### **Competenza e diligenza (PR 200)**

- La competenza viene acquisita in seguito ad un'adeguata istruzione di base, ad un tirocinio, all'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione, e ad un continuo aggiornamento professionale;

---

<sup>24</sup> Dal sito:

[https://web.uniroma1.it/economia/sites/default/files/PARTE%20PRIMA%20CAP%201\\_INTRODUZIONE\\_MARINELLI.pdf](https://web.uniroma1.it/economia/sites/default/files/PARTE%20PRIMA%20CAP%201_INTRODUZIONE_MARINELLI.pdf).

<sup>25</sup> Dal sito: <file:///C:/Users/Sirio/Downloads/3687marino-il-proces.pdf>.

Suppa- Marino, il processo di revisione, L'Aquila, aa.2011/2012.

- La diligenza comporta un impegno ad ottemperare ai doveri professionali ed osservare i principi di revisione durante tutto lo svolgimento dell'incarico.

### **Riservatezza**

Il revisore ha l'obbligo di mantenere riservate le informazioni sull'attività dei clienti di cui è venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento del proprio incarico, salvo i casi in cui la divulgazione di informazioni non sia stata espressamente autorizzata dal cliente o imposta dalla legge.<sup>26</sup>

### **Professionalità e rispetto dei principi tecnici**

L'assenza di professionalità ed il mancato rispetto dei principi tecnici espongono il revisore alla responsabilità stabilita dalla legge, in quanto:

“I responsabili della revisione e i dipendenti che hanno effettuato l'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido con la società di revisione, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati”<sup>27</sup>

La revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione è mirata a fornire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi.<sup>28</sup>

## **2.3 La responsabilità civile del revisore**

L'art. 15 del d.lgs. 39/2010 ha sostituito gli abrogati artt. 2409-sexies c.c. e 164 T.U.F., riguardanti, in passato, rispettivamente la responsabilità dei soggetti incaricati del controllo contabile delle società disciplinate dal codice civile e della revisione contabile delle società con azioni quotate.<sup>29</sup> L'art. 15 ripropone, nella sostanza, quanto stabilito nell'art. 2409-sexies (ora abrogato) primo comma c.c. che prevedeva anch'esso una responsabilità solidale nei confronti della società revisionata, dei soci e dei terzi, derivante da

---

<sup>26</sup> Dal sito: <file:///C:/Users/Sirio/Downloads/3687marino-il-proces.pdf>.  
Suppa- Marino, il processo di revisione, L'Aquila, aa.2011/2012.

<sup>27</sup> Dal sito: <http://www.unibg.it/dati/corsi/87101/67465-Materiali.pdf>.  
Responsabilità e sanzioni amministrative e penali per i revisori.

<sup>28</sup> Dal sito: <http://www.unibg.it/dati/corsi/87101/67465-Materiali.pdf>.  
Responsabilità e sanzioni amministrative e penali per i revisori.

<sup>29</sup> F. SALERNO, La responsabilità del revisore tra nuove incertezze e vecchi problemi, in Rivista delle società, 2013, p. 986

inadempimento dei propri doveri. Non era contenuta nell'art. 2409-sexies né nell'art. 164 T.U.F. (anch'esso abrogato) la precisazione, ora contenuta nell'art. 15 primo comma, secondo cui “nei rapporti interni tra i debitori solidali”, gli stessi rispondono entro i limiti del contributo effettivo al danno cagionato.<sup>30</sup>

Non sembra creare problemi interpretativi la mancanza di un espresso collegamento, in precedenza stabilito dall'art. 2407 primo comma c.c., alla “professionalità e diligenza richieste dall'incarico”.<sup>31</sup>

Infatti, l'art. 15 primo comma d.lgs. n. 39/2010 non richiede espressamente che i revisori operino con diligenza. Tuttavia è scontato che, in applicazione dei principi generali, essi debbano operare diligentemente. Anzi la diligenza richiesta ai revisori non è quella del buon padre di famiglia, disciplinata dall'art. 1176 primo comma c.c., bensì quella specifica contenuta nell'art. 1176 secondo comma, il quale stabilisce che: “nell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata”. Il secondo comma dell'art. 15 d.lgs. n. 39/2010 stabilisce che “il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.” Anche il secondo comma dell'art. 15 ripropone il contenuto dell'art. 164 T.U.F. secondo comma. Costituisce invece una novità, non presente né nell'art. 164 T.U.F. né nell'art. 2409-sexies c.c., l'aggiunta della precisazione “essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato”.<sup>32</sup>

Infine il terzo comma dell'art.15 d.lgs. n. 39/2010 stabilisce che “l'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato, emessa al termine dell'attività

---

<sup>30</sup> F. SALERNO, op. cit., p. 988

<sup>31</sup> ASSONIME, op. cit., p. 60; G. M. BUTA, Art. 15 - Responsabilità, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2011, p. 162, che, in considerazione della scelta operata dal d.lgs. n. 39/2010 di richiedere specifici requisiti professionali, considera acquisito l'orientamento interpretativo che fa obbligo al revisore di operare nel rispetto di standard di diligenza stabiliti dalle associazioni professionali e dalla Consob.

<sup>32</sup> 7 F. SALERNO, op. cit., p. 988.

di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento". Si tratta di un'importante innovazione rispetto al regime previgente che faceva decorrere il termine di prescrizione dalla cessazione dell'incarico (art. 2409-sexies terzo comma c.c.). Nel nuovo assetto, la permanenza dell'incarico non sospende il termine di decorrenza della prescrizione, contrariamente a quanto previsto per gli amministratori ex art. 2941 n. 7 c.c. e a quanto esteso, ad opera della dottrina, ai sindaci.<sup>33</sup>

## **2.4 La responsabilità penale dei revisori**

La "rivisitazione" della disciplina della revisione ha interessato anche gli aspetti penalistici relativi alla revisione legale.

Nel nuovo quadro elaborato dal legislatore si possono individuare tre macro categorie di soggetti destinatari dell'intervento penalistico.

I reati colpiscono:

1. i revisori o gli esponenti delle società di revisione che esercitano la revisione legale dei conti di enti di pubblico interesse;
2. i revisori (persone fisiche o esponenti di società di revisione) che, invece, svolgono l'attività di revisione di enti non di interesse pubblico;
3. i direttori generali, i componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo della società assoggettata alla revisione.<sup>34</sup>

Per quanto riguarda i primi, si possono individuare cinque fattispecie che sanzionano i responsabili della revisione legale secondo un ordine di crescente pericolosità per "l'interesse pubblico" alla "buona qualità della revisione contabile":

- l'art. 31 che disciplina gli illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione;
- l'art. 30 primo comma relativo ai compensi illegali;
- l'art. 28 secondo comma che sanziona la corruzione dei revisori;

---

<sup>33</sup> G. CAVALLI, I sindaci, in G. E. COLOMBO - G. B. PORTALE (diretto da), Trattato delle società per azioni, vol. V, Torino, 1988, p. 184 ss.

<sup>34</sup> F. CENTONZE, La nuova disciplina penale della revisione legale dei conti, cit., p. 664.

- l'art. 27 terzo comma dedicato alla falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale;
- infine, la più severa previsione sanzionatoria dell'art. 27 quarto comma che punisce le falsità dei revisori derivanti da una previa collusione con i rappresentanti della società revisionata.<sup>35</sup>

Con riferimento, invece, ai revisori che esercitano la revisione legale di società non di pubblico interesse, lo schema di intervento penalistico è parzialmente diverso: come i primi, infatti, quest'ultimi sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da € 206 a € 2.065 per gli illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione (art. 31) e con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da € 1.000 a € 100.000 e per aver percepito dei compensi illegali (art. 30 primo comma).

A differenza dei revisori di enti di pubblico interesse, tali soggetti non sono, invece, puniti per la corruzione privata, ma solo per un reato di infedeltà verso la stessa società di revisione che viene collocato sotto la rubrica "Corruzione dei revisori". (art. 28)

Infine, i revisori di enti non di interesse pubblico sono esposti ad una blanda contravvenzione (arresto fino ad un anno) a norma dell'art. 27 primo comma (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale) e non subiscono alcuna sanzione ulteriore per le falsità dei revisori derivanti da una preventiva collusione con i rappresentanti della società revisionata, salvo che non ricorra anche l'ipotesi dei compensi illegali.<sup>36</sup>

Da ultimo con riferimento alla responsabilità dei soggetti che a vario titolo operano nella società assoggettata a revisione, il legislatore ha riproposto tre diverse fattispecie: innanzitutto, viene sanzionato, con la contravvenzione di impedito controllo, l'ostacolo allo svolgimento dell'attività di revisione (art. 29); in secondo luogo, viene prevista la responsabilità per la corresponsione di compensi illeciti ai revisori (art. 30 secondo comma); infine, e solo nel caso di enti di interesse pubblico, è punita sia la corruzione attiva dei revisori (art. 28 secondo comma), sia la collusione con i rappresentanti della

---

<sup>35</sup> F. CENTONZE, La nuova disciplina penale della revisione legale dei conti, cit., p. 664.

<sup>36</sup> F. CENTONZE, La nuova disciplina penale della revisione legale dei conti, cit., p. 664.

società di revisione, dalla quale poi sia derivata la falsità nelle comunicazioni dei revisori (art. 27 quinto comma).<sup>37</sup>

## 2.5 Lo IAASB

L'Ifac (International Federation of Accountants) emette i principi di revisione internazionali.

L'IFAC é nato nel 1973 ed é stato formalmente approvato al congresso internazionale dei professionisti di Monaco nel 1977. Si tratta di un istituto avente come obiettivo il miglioramento dei servizi professionali nell'interesse pubblico, é aperto a tutte le associazioni professionali di tutti i Paesi del mondo ed include automaticamente tutti gli associati dello IAASB.

L'IFAC si compone di 5 commissioni:

1. *Education committee;*
2. *Ethics committee;*
3. *Financial and Management Accounting committee;*
4. *International Auditing and Assurance Standards Board;*
5. *Public Sector committee.*<sup>38</sup>

I principi di revisione sono compito dello IASB (International Auditing and Assurance Standards Board): altri comitati si occupano di norme etiche, di istruzione e del settore pubblico.

Compito dello IAASB è invece quello di rivisitare e riscrivere i principi di revisione, al fine di migliorare sempre più la qualità della revisione stessa e permettere il riconoscimento degli stessi da parte degli organismi europei e internazionali. Lo IAASB non impone l'obbligo di adottare i principi di revisione che emette, ma questi sono generalmente accettati a livello internazionale, grazie all'autorevolezza dei membri che lo compongono.

I principi riguardano:

---

<sup>37</sup> F. CENTONZE, La nuova disciplina penale della revisione legale dei conti, cit., p. 664.

<sup>38</sup> Dal sito:

[https://web.uniroma1.it/economia/sites/default/files/PRINCIPI%20DI%20REVISIONE%20\(2\).pdf](https://web.uniroma1.it/economia/sites/default/files/PRINCIPI%20DI%20REVISIONE%20(2).pdf).

Principi di Revisione, Ruolo dei principi di revisione, Aspetto Sistemico ISA.

- revisione contabile del bilancio (*audit*);
- revisione limitata (*review*);
- altri incarichi di attestazione (*assurance*);
- incarichi speciali (*related service*);
- controllo di qualità della revisione;<sup>39</sup>

In particolare, i documenti emessi e raccomandati dallo IAASB sono così classificati:

- International Standard Auditing (ISA)*: sono i documenti numerati dal n. 100 al n. 999 e rappresentano i principi di revisione generali volti a esprimere un giudizio professionale sul bilancio;
- International Audit Practice Statements (IAPS)*: sono i documenti numerati dal n.1000 al n. 1100 e rappresentano i principi applicativi dell'ISA ;
- International Standards on Review Engagements (ISRE)*: sono i documenti numerati dal n. 2000 al n. 2699 e costituiscono i principi di revisione applicabili negli incarichi di revisione limitata;
- International Standard on Assurance Engagements (ISAE)*: sono i documenti numerati dal n. 3000 al n. 3699 e costituiscono i principi di revisione applicabili negli incarichi di assurance, diversi dalla revisione contabile del bilancio e della revisione limitata;
- International Standards on Related Services (ISRS)*: sono i documenti numerati dal n. 4000 al n. 4699 e costituiscono i principi di revisione applicabili negli incarichi speciali.<sup>40</sup>

Il progetto di riscrittura da parte dell'IFAC è stato avviato a partire dal 2004 e concluso nel 2009. Attraverso tale progetto sono stati specificati in modo più chiaro gli obiettivi dei principi di revisione, eliminando così le ambiguità esistenti.

---

<sup>39</sup> Dal sito:

[https://web.uniroma1.it/economia/sites/default/files/PRINCIPI%20DI%20REVISIONE%20\(2\).pdf](https://web.uniroma1.it/economia/sites/default/files/PRINCIPI%20DI%20REVISIONE%20(2).pdf).

Principi di Revisione, Ruolo dei principi di revisione, Aspetto Sistemico ISA.

<sup>40</sup> Dal sito:

[https://web.uniroma1.it/economia/sites/default/files/PRINCIPI%20DI%20REVISIONE%20\(2\).pdf](https://web.uniroma1.it/economia/sites/default/files/PRINCIPI%20DI%20REVISIONE%20(2).pdf).

Principi di Revisione, Ruolo dei principi di revisione, Aspetto Sistemico ISA.



## 2.6 Gli I.S.A.

Con la Direttiva 43/2006/Ce il legislatore europeo ha stabilito l'obbligo di svolgere il controllo legale dei conti in modo omogeneo in tutta Europa e in conformità ai principi internazionali di revisione. Questi ultimi dovranno essere elaborati secondo una procedura appropriata e con la trasparenza necessaria, essere soggetti al controllo pubblico e generalmente accettati a livello internazionale. L'adozione degli ISA da parte della Commissione europea è dovuta al fatto che essi sono basati sul principio "*an audit is an audit*", cioè la revisione deve essere svolta in base agli stessi principi indipendentemente dalle dimensioni delle imprese oggetto d'esame. Rilevante è il passaggio dagli ISA pre-clarified agli ISA clarified poiché questi ultimi presentano importanti miglioramenti. In ogni documento ISA clarified vengono esplicitati gli obiettivi che il revisore deve raggiungere, nonché l'obbligo da parte dello stesso di cogliere tale obiettivo e vengono chiariti gli obblighi imposti al revisore per mezzo di regole che devono essere rispettate.<sup>41</sup>

Gli ISA clarified sono così composti:

- Introduzione: illustra l'oggetto, l'argomento trattato nel principio di revisione, lo scopo dello stesso e la responsabilità del revisore in merito all'oggetto trattato nel principio;
- Obiettivo: definisce il risultato che il revisore deve perseguire con riferimento all'oggetto del principio. Inoltre, ciascun principio può contenere uno o più obiettivi che vanno intesi nel contesto dell'obiettivo generale di revisione che è quello di acquisire una ragionevole certezza che il bilancio, nel suo complesso, non contenga rischi di errori significativi e che, pertanto, esso è redatto in conformità alle norme che ne disciplinano la redazione;
- Definizione: contiene il significato attribuito ai termini chiave utilizzati ai fini dei principi di revisione;
- Regole: definisce gli strumenti appropriati per realizzare gli obiettivi da perseguire; le regole sono esposte utilizzando l'espressione "deve";

---

<sup>41</sup> Dal sito: <http://vetrina.ilsole24ore.com/revisorelegale/Dossier.pdf>.  
Dossier "Il Revisore legale" a cura di Raffaele D'Alessio, gruppo 24 ore.

- Linee guida e altro materiale esplicativo: specifica il significato delle regole ed il loro ambito di applicazione e fornisce una guida per metterle in atto, contribuendo così alla loro corretta applicazione; quest'ultima sezione può contenere considerazioni specifiche per la revisione delle imprese di minori dimensioni e delle amministrazioni pubbliche.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Dal sito: [file:///C:/Users/Sirio/Downloads/Clarity\\_Poject.pdf](file:///C:/Users/Sirio/Downloads/Clarity_Poject.pdf).

## Capitolo 3

### L'evoluzione della regolamentazione in materia di revisione legale

#### 3.1 I principali provvedimenti

La disciplina giuridica che regola analiticamente l'attività di revisione è stata più volte oggetto di modifiche da parte del legislatore.

Le principali norme di riferimento che hanno disciplinato la revisione legale sono:

- ✓ Legge 23 novembre 1939 n. 1966: introduzione revisione contabile volontaria;
- ✓ D.P.R. 31 marzo 1975 n.136: introduzione revisione contabile obbligatoria per le società con azioni quotate in borsa;
- ✓ D.Lgs. n. 58/98 (Decreto Draghi), relativo a società quotate in borsa e altre società specificamente individuate;
- ✓ D.Lgs. 6/2003 (cosiddetta 'Riforma Vietti'), che ha regolamentato il controllo contabile per le società di capitali;
- ✓ D.Lgs. 39/2010 (attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati);
- ✓ D.Lgs. n. 5/2012.

L'attuazione della direttiva europea del 2006 è stata l'occasione per una complessiva rivisitazione della disciplina nazionale relativa all'esercizio dell'attività di revisione contabile, con l'accorpamento in un unico testo coordinato di tutte le disposizioni sulla revisione legale, con l'abrogazione e il coordinamento delle disposizioni attualmente frammentate nel Codice civile e nelle Leggi speciali per l'ammodernamento e armonizzazione della revisione in ambito comunitario.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Dal sito: [http://www.economia.unimib.it/DATA/moduli/7\\_6074/materiale/08\\_-\\_rifo...pdf](http://www.economia.unimib.it/DATA/moduli/7_6074/materiale/08_-_rifo...pdf).

Prof. Daniele Bernardi Presidente della commissione Controllo societario ODCEC di Milano, Università degli studi di Milano Bicocca, *Riforma della revisione legale D.lgs. 39-2010 sintesi*.

### **3.2 Decreto legislativo n.39 del 27-01-2010**

Il Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2010 ha approvato il Decreto Legislativo recante l'attuazione della Direttiva 2006/43/CE (VIII Direttiva) relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati e che ha modificato le norme attinenti l'accesso e l'esercizio della professione nonché il sistema di controllo pubblico che gli Stati membri sono chiamati a realizzare su persone fisiche e società che esercitino l'attività di revisione.

Il Decreto è entrato in vigore il 7 aprile 2010 e, al suo interno, sono presenti sia norme immediatamente applicabili, sia altri precetti specifici entrati in vigore solo successivamente alla pubblicazione dei diversi regolamenti attuativi previsti dal Decreto medesimo.

Ugualmente, alcune norme vengono immediatamente abrogate dal Decreto, mentre altre (sia primarie che secondarie) sono rimaste in vigore per un periodo transitorio fino all'emanazione dei regolamenti attuativi. Viene introdotto il concetto di revisione legale dei conti, che sostituisce i precedenti riferimenti al controllo contabile ed alla revisione contabile. Nelle intenzioni del legislatore probabilmente si voleva prevedere un modello generale per la revisione legale dei conti (gli artt. 9 – 15 del Decreto), al quale è stato aggiunto un modello specifico per gli Enti di Interesse Pubblico (cd. EIP, di cui agli artt. 16 – 19 del Decreto).<sup>44</sup>

La nuova disciplina della revisione legale, prevista dal D.Lgs. 39/2010, si compone di 43 articoli suddivisi in 10 capi:

- I.** Definizioni;
- II.** Abilitazione e formazione continua;
- III.** Registro;
- IV.** Svolgimento della revisione;
- V.** Disposizioni speciali riguardanti gli Enti di Interesse Pubblico;
- VI.** Controllo della qualità;
- VII.** Vigilanza;

---

<sup>44</sup> Dal sito: <http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/disag/dipartimento/personale/docenti-della-facolta/aprico/01>.

Ottobre 2013.

- VIII. Sanzioni amministrative e penali;
- IX. Aspetti internazionali;
- X. Modifiche e abrogazioni alla normativa vigente.

Prevede inoltre:

- una parte generale: riguarda lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti. Vi rientrano gli articoli da 9 a 15, Capo IV;
- una parte speciale: trova applicazione, in aggiunta a quanto sopra, per la revisione legale dei conti delle società che rientrano tra i c.d. "Enti di Interesse Pubblico". Vi rientrano gli articoli da 16 a 19, Capo V.<sup>45</sup>

L'art. 1 contiene la prima grande innovazione: la definizione della nuova "Revisione Legale dei Conti", per revisione legale si *intende la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del decreto in oggetto o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione Europea, a quelle di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti nello Stato membro.*<sup>46</sup>

Viene istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il Registro dei revisori legali, ai cui iscritti è riservata l'attività di revisione legale dei conti (artt. 2 – 8 del Decreto). Per quanto riguarda i soggetti precedentemente iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al D. Lgs. n. 88/1992 e le società di revisione iscritte nel cd. Albo Consob ex art. 161 TUF, tutti questi hanno diritto all'iscrizione al nuovo Registro dei revisori legali (art. 43 comma 8 del Decreto).

Il nuovo modello generale applicabile a tutte le revisioni legali dei conti (salvo le peculiarità applicabili agli EIP) mostra le seguenti caratteristiche principali:

- La durata degli incarichi è fissata in tre esercizi, senza limiti a successivi rinnovi, sempre triennali;
- Il conferimento dell'incarico avviene su proposta motivata del collegio sindacale (art. 13 comma 1 del Decreto). L'assemblea di conferimento dell'incarico indica

---

<sup>45</sup> Dal sito: <http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/disag/dipartimento/personale/docenti-della-facolta/aprico/01>.

<sup>46</sup>Decreto legislativo n.39 del 27-01-2010, articolo 1.

anche il corrispettivo, e gli eventuali criteri per l'adeguamento dello stesso in corso di incarico;

- A seguito dell'abrogazione dell'art. 2409 ter c.c., l'art. 14 comma 1 del Decreto fissa il contenuto dell'obbligazione del revisore legale e della società di revisione legale, ossia l'espressione di un giudizio sul bilancio (con una relazione che rispecchi il contenuto previsto dai commi 2 e 3) e la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- Il Libro della Revisione è stato abrogato (abrogazione degli artt. 2409 ter c.c. e 155 comma III TUF, nonché indirettamente anche dell'art. 145 del Regolamento Emittenti);
- Viene espressamente previsto che il revisore entrante deve consultare il revisore uscente al fine di ottenere ogni informazione utile allo svolgimento della revisione (art. 9 comma 2 del Decreto);
- E' ancora prevista la revoca per giusta causa (art. 13 comma 3 del Decreto), ma non è più richiesta l'autorizzazione del Tribunale; in tal caso occorre solo dare comunicazione della revoca al MEF (art. 13 comma 7 del Decreto), fornendo adeguate informazioni in merito;
- È prevista la possibilità per il revisore legale e la società di revisione legale di dimettersi dall'incarico o risolvere lo stesso secondo quanto previsto dal D.M. n. 261 del 28 dicembre 2012 emanato in attuazione di quanto previsto dall'art. 13 comma 4 del Decreto Legislativo 39/2010;
- Viene introdotto un concetto limitato di *prorogatio* del revisore legale o della società di revisione legale non immediatamente sostituito, in caso di dimissioni o di risoluzione consensuale, per un periodo comunque non superiore a 6 mesi (art. 13 comma 6 del Decreto);
- Viene prevista per tutte le ipotesi di revisione legale dei conti (e non più soltanto agli incarichi rientranti nell'art. 165 TUF) la responsabilità unica del revisore del bilancio consolidato (artt. 14 comma 6 del Decreto), nonché gli obblighi di conservazione ed accesso alle carte di lavoro dei revisori residenti in Paesi terzi;
- L'art. 10 del Decreto fissa le regole generali in tema di indipendenza, quali i concetti di minaccia/salvaguardia; l'obbligo di documentare nelle carte di lavoro i

rischi relativi all'indipendenza nonché le corrispondenti salvaguardie; il divieto per gli Amministratori della società di revisione o di un'affiliata di intervenire nell'attività di revisione in modo da compromettere l'indipendenza e l'obiettività; la disciplina relativa alla determinazione del corrispettivo per l'attività di revisione; le limitazioni alla misura della retribuzione dei dipendenti della società di revisione; il richiamo ai principi di indipendenza ed obiettività approvati o emanati dal MEF in conformità con gli ISA;

- Viene espressamente previsto che il progetto di bilancio debba essere comunicato al revisore legale o alla società di revisione legale (ed al collegio sindacale) almeno trenta giorni prima dell'assemblea (art. 2429 c.c., come modificato dall'art. 37 comma 17 del Decreto).<sup>47</sup>

La categoria degli Enti di interesse pubblico (EIP) comprende la lista di soggetti di cui all'art. 16 del Decreto ed è in parte diversa dai soggetti precedentemente assoggettati alla revisione ai sensi del TUF: infatti, per esempio, la categoria degli EIP comprende tutte le banche, tutti gli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante (art. 116 TUF) e tutti gli intermediari finanziari ex art. 107 TUB.

Oltre a quanto sopra illustrato, il modello applicabile alla revisione legale dei conti dei soli EIP prevede le seguenti caratteristiche principali:

- La durata è fissata in nove esercizi (*art. 17 comma 1 del Decreto*).
- Negli EIP la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale, ma solo da un revisore legale o da una società di revisione legale; tuttavia attualmente, finché non verranno emanati i regolamenti attuativi dal MEF, solo le società di revisione iscritte all'Albo Consob possono effettuare la revisione legale di un EIP (art. 43 comma 5 del Decreto). La disciplina della revoca per giusta causa (art. 13 comma 3 del Decreto) è stata modificata perché, abrogando l'art. 159 comma 5 TUF, non è più prevista la procedura autorizzata tramite silenzio-assenso da parte

---

<sup>47</sup> Dal sito: <http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/disag/dipartimento/personale/docenti-della-facolta/aprico/01>.

*La revisione legale dei conti*, Normativa di riferimento A.A. 2013 - 2014

della Consob, ma è sufficiente la comunicazione della revoca al MEF ed alla Consob (art. 13 comma 7 del Decreto), fornendo adeguate informazioni in merito;

- Viene istituito negli EIP un Comitato per il controllo interno e la revisione contabile (art. 19 del Decreto), al quale la società di revisione deve presentare una relazione annuale sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione, e in particolare sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria (comma 3); tale previsione è stata applicata per la prima volta con riferimento agli esercizi sociali in corso alla data del 7 aprile 2010.<sup>48</sup>

Il Ministro dell'economia e delle finanze ha emanato, ad oggi, i seguenti decreti attuativi:

- Decreto 20 giugno 2012, n. 144: Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (di concerto con il Ministro della giustizia, in G.U. n. 201 del 29 agosto 2012);
- Decreto 20 giugno 2012, n. 145: Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; tale Regolamento disciplina il Registro e in particolare i requisiti di iscrizione per le persone fisiche e per le società di revisione, l'iscrizione dei revisori di altri Stati membri dell'UE o di Paesi terzi, il contenuto informativo del registro e la sua prima formazione (in G.U. n. 201 del 29 agosto 2012);
- Decreto 25 giugno 2012, n. 146: “Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale (di concerto con il Ministro della giustizia, in G.U. n. 201 del 29/8/2012);
- Decreto 1 ottobre 2012: Determinazione dell'entità e delle modalità di versamento degli oneri in misura fissa previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in

---

<sup>48</sup> Dal sito: <http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/disag/dipartimento/personale/docenti-della-facolta/aprico/01>.



materia di revisione legale dei conti e dei relativi regolamenti attuativi (in G.U. n. 251 del 26/10/2012);

- Decreto 24 settembre 2012 - Determinazione dell'entità e delle modalità di versamento del contributo annuale degli iscritti al Registro dei revisori legali (in G.U. n. 253 del 29 ottobre 2012);
- Decreto 24 settembre 2012 - Istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze della Commissione centrale per i revisori contabili (in G.U. n. 253 del 29 ottobre 2012);
- Decreto 28 dicembre 2012, n. 261: Regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale (in G.U. n. 43 del 20 febbraio 2013);
- Decreto 8 gennaio 2013, n. 16: Regolamento concernente la gestione della "Sezione dei revisori inattivi", (di concerto con il Ministro della giustizia, in G.U. n. 43 del 20 febbraio 2013).

La Banca d'Italia ha, inoltre, assunto il Provvedimento 30 gennaio 2013, con il quale sono individuati gli indicatori di anomalia per le società di revisione e revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico.<sup>49</sup>

### **3.3 Decreto legislativo n.35 del 2012**

Il c.d. Decreto Semplificazioni si inserisce in un articolato iter legislativo che, pur nella perdurante mancanza di un adeguato coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento societario, ha introdotto la figura del c.d. sindaco unico. Nell'ultima versione dell'assetto dei controlli la possibilità di nominare un organo di controllo monocratico, inizialmente introdotta sia nelle S.p.a. sia nelle S.r.l. , è stata confermata

---

<sup>49</sup> Dal sito: <http://leg16.camera.it/561?appro=86>.

esclusivamente in quest'ultimo tipo societario, peraltro prevedendone rilevanti modifiche.<sup>50</sup>

### **Nuovo assetto dei controlli nelle S.p.a.**

Una delle più rilevanti novità del Decreto Semplificazioni, come modificato in sede di conversione in legge, è rappresentata dall'abrogazione dell'art. 2397, co. 3, c.c. che consentiva la nomina del sindaco unico anche nelle S.p.a.

Il legislatore ha, dunque, ripristinato la previgente disciplina dell'assetto dei controlli delle S.p.a., confermando la necessaria composizione pluripersonale (tre o cinque membri effettivi e due supplenti) dell'organo di controllo interno.

### **Nuovo assetto dei controlli nelle S.r.l.**

Il Decreto Semplificazioni ha nuovamente trasformato l'assetto dei controlli nelle S.r.l., già oggetto di un precedente intervento modificativo ad opera della Legge di Stabilità del 2012 (art. 14 co.13). La norma di riferimento rimane dunque l'art. 2477 c.c., così come novellata dal Decreto Semplificazioni, con il quale il legislatore ha ulteriormente ampliato l'autonomia organizzativa dei soci di S.r.l., i quali potranno scegliere fra diverse forme di controllo. Per quanto riguarda il sistema di controllo facoltativo, l'art. 2477, co. 1, c.c. dispone che l'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o un revisore.

Per quanto riguarda il sistema di controllo obbligatorio, pur rimanendo inalterati i presupposti che rendono necessaria la nomina di un "controllore", il nuovo art. 2477 c.c. dispone che le S.r.l. potranno scegliere se dotarsi di un organo di controllo interno ovvero del collegio sindacale, oppure alternativamente di un revisore. Nel dettaglio, il novellato art. 2477, co. 2 e 3 c.c., dispone che l'organo di controllo o il revisore dovrà essere obbligatoriamente nominato quando la S.r.l.:

---

<sup>50</sup> Dal sito:

[file:///C:/Users/Sirio/Downloads/Nota\\_int\\_Il\\_nuovo\\_assetto\\_dei\\_controlli\\_nelle\\_Spa\\_e\\_Srl\\_aprile\\_2012.pdf](file:///C:/Users/Sirio/Downloads/Nota_int_Il_nuovo_assetto_dei_controlli_nelle_Spa_e_Srl_aprile_2012.pdf).  
Nota interpretativa ad opera del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, *il nuovo assetto dei controlli nella Spa e nelle Srl a seguito del decreto semplificazioni*, Aprile 2012.

- è dotata di un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, ovvero quando il capitale sociale è pari o superiore a 120.000 euro; • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno due dei limiti previsti dall'art. 2435-bis, co. 1, c.c. per la redazione del bilancio in forma abbreviata (cioè il limite di euro 4.400.000 per l'attivo dello stato patrimoniale, di euro 8.800.000 per i ricavi delle vendite e delle prestazioni e di 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio).<sup>51</sup>

Parallelamente, il riferimento all'organo di controllo e al revisore è stato introdotto, in luogo del collegio sindacale, anche nelle disposizioni che disciplinano:

- la cessazione dell'obbligo di nomina del "controllore" per mancato superamento, per due esercizi consecutivi, dei limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata (art. 2477, co. 4, c.c.);
- il procedimento di nomina del "controllore" al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, ivi compresa la nomina da parte del tribunale (art. 2477, co. 6, c.c.). La norma ha cura di precisare, infine, che nel caso di nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, trovano applicazione le disposizioni in tema di società per azioni (art. 2477, co. 5, c.c.).<sup>52</sup>

La norma attualmente in vigore consente, dunque, di introdurre assetti dei controlli societari assai diversificati, non solo nella forma ma anche nella sostanza.<sup>53</sup>

I soci di S.r.l., sia nel caso di nomina facoltativa sia nel caso di nomina obbligatoria, avranno infatti la possibilità di scegliere fra:

---

<sup>51</sup> Dal sito:

[file:///C:/Users/Sirio/Downloads/Nota\\_int\\_Il\\_nuovo\\_assetto\\_dei\\_controlli\\_nelle\\_Spa\\_e\\_Srl\\_aprile\\_2012.pdf](file:///C:/Users/Sirio/Downloads/Nota_int_Il_nuovo_assetto_dei_controlli_nelle_Spa_e_Srl_aprile_2012.pdf).

Nota interpretativa ad opera del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, *il nuovo assetto dei controlli nella Spa e nelle Srl a seguito del decreto semplificazioni*, Aprile 2012.

<sup>52</sup> Dal sito:

[file:///C:/Users/Sirio/Downloads/Nota\\_int\\_Il\\_nuovo\\_assetto\\_dei\\_controlli\\_nelle\\_Spa\\_e\\_Srl\\_aprile\\_2012.pdf](file:///C:/Users/Sirio/Downloads/Nota_int_Il_nuovo_assetto_dei_controlli_nelle_Spa_e_Srl_aprile_2012.pdf).

Nota interpretativa ad opera del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, *il nuovo assetto dei controlli nella Spa e nelle Srl a seguito del decreto semplificazioni*, Aprile 2012.

<sup>53</sup> Art. 14, co. 13-bis, Legge 12 novembre 2011, n. 183, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)

- il sindaco;
- il collegio sindacale;
- il revisore (più correttamente, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale).

Giova rammentare che l'organo di controllo interno (sindaco o collegio sindacale) è dotato di rilevanti poteri strumentali allo svolgimento di dette funzioni, nonché di poteri-doveri di intervento per la rimozione delle irregolarità eventualmente riscontrate. Mentre in capo all'organo di controllo interno potranno dunque cumularsi la funzione di vigilanza e quella di revisione legale, al contrario, il revisore legale o la società di revisione potrà esercitare esclusivamente l'attività di revisione volta a verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché a esprimere il proprio giudizio sul bilancio di esercizio. Quanto ai requisiti professionali, occorre precisare che nei confronti dell'organo di controllo, tanto nella sua declinazione monocratica che pluripersonale, trovano applicazione le disposizioni sul collegio sindacale previste per le S.p.a. Ne consegue che nel caso in cui l'organo di controllo (sindaco o collegio sindacale) svolga anche la funzione di revisione legale dei conti, tale organo dovrà essere necessariamente composto da soggetti che, oltre ad essere dotati dei medesimi requisiti professionali previsti dall'art. 2397, co. 2, c.c. per i sindaci di S.p.a., dovranno essere scelti fra i revisori legali dei conti (persone fisiche) iscritti nell'apposito registro, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2409-bis c.c. Ne consegue altresì che deve escludersi la possibilità che la società di revisione legale svolga, oltre alla funzione di revisione legale dei conti, anche la funzione di vigilanza sulla gestione ex art. 2403 c.c..<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Dal sito:

[file:///C:/Users/Sirio/Downloads/Nota\\_int\\_Il\\_nuovo\\_assetto\\_dei\\_controlli\\_nelle\\_Spa\\_e\\_Srl\\_aprile\\_2012.pdf](file:///C:/Users/Sirio/Downloads/Nota_int_Il_nuovo_assetto_dei_controlli_nelle_Spa_e_Srl_aprile_2012.pdf).  
Nota interpretativa ad opera del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, *il nuovo assetto dei controlli nella Spa e nelle Srl a seguito del decreto semplificazioni*, Aprile 2012.

## Capitolo 4

### **Il caso Parmalat: la responsabilità extra contrattuale della società di revisione**

#### **4.1 L'azienda**

Nel 1961 a Collecchio (Pr) viene fondata l'azienda Dietalat, dal ventiduenne Calisto Tanzi, successivamente ribattezzata Parmalat S.p.A.

Calisto Tanzi ebbe l'intuizione di utilizzare contenitori di cartone tetrapak per la vendita del latte e di servirsi della tecnologia Uht, un sistema di conservazione che lascia inalterate le qualità proteiche e i sali minerali del prodotto (latte a lunga conservazione). Inoltre l'ambizione lo portò ad allargarsi dal settore alimentare (non solo latte ma anche merendine, conserve, yogurt) al turismo, alla tv e perfino al calcio (Parma FC).

Tutto comincia negli anni del boom economico: dall'Australia al Sudafrica, dal Portogallo alla Colombia, dal Canada alla Romania, l'impero di Tanzi cresce vertiginosamente. Nel 1973 il giro d'affari era pari a 20 miliardi di lire, saliti a ben 550 nel 1983.<sup>55</sup>

Negli Anni '90 la Parmalat inizia la realizzazione del piano di internazionalizzazione. Per dare corso al piano di sviluppo era necessario mantenere adeguatamente capitalizzata la società e in teoria la quotazione avrebbe significato aprire le porte all'ingresso di nuovi azionisti.

Tuttavia la quotazione in Borsa, oltre ad essere avvenuta in modo poco trasparente, fu semplicemente il "trampolino di lancio" per l'esplosione dei debiti.

Diventare una società per azioni richiedeva per l'azienda un risanamento dei conti, ma le forti perdite di Odeon TV, controllata dal gruppo di Collecchio, obbligarono Tanzi a rivolgersi alle banche per un prestito: nonostante l'opposizione del presidente e di alcuni sindaci revisori, l'Icle, un istituto di credito, erogò 120 miliardi di lire. Per completare l'operazione Parmalat dovette liberarsi di Odeon TV oberata da debiti per 160 miliardi e a questo proposito si affidò alla Sasea, società estera di Florio Fiorini, già dirigente ENI:

---

<sup>55</sup> Dal sito: <http://quartafimercurio.beepworld.it/storia-della-parmalat.htm>.

questi acquistò Odeon TV, che in seguito fallì. Così la Parmalat poté entrare in Borsa, senza subire particolari controlli dalla Consob.

I conti della società dopo la quotazione non migliorarono e i debiti avrebbero potuto decretarne il fallimento già negli anni novanta: per occultare questi dati, Tanzi affidò per anni all'avvocato Gian Paolo Zini il compito di creare una rete di società distribuite tra i Caraibi, il Delaware e le isole Cayman. L'avvocato Zini operava direttamente da New York e aveva creato il fondo Epicurum, ideato da Tonna, con cui la Parmalat riversava un'ingente quantità di denaro, circa 400 milioni di euro, sulla Parmatour. Questi soldi venivano registrati come crediti per la società e conferiti nel fondo. L'operazione era, ovviamente, falsa, ma utile per ingannare il mercato. Allo stesso modo per simulare l'ottima salute economica della società, si emettevano false fatture. Dal momento che le fatture figuravano come crediti, e questi crediti venivano incassati, Tonna e Bocchi si inventarono un fittizio conto corrente presso la "Bank of America", intestato alla società Bonlat con sede alle Cayman, in cui figuravano 3,9 miliardi di euro. Ne derivò che le banche continuarono a erogare prestiti al gruppo, *«malgrado i bilanci non fossero il massimo della trasparenza e [...] pur affermando di possedere liquidità consistente»*, come ha dichiarato Tanzi.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Dal sito: [https://it.wikipedia.org/wiki/Crac\\_Parmalat](https://it.wikipedia.org/wiki/Crac_Parmalat).

## 4.2 I primi segnali di crisi

Le prime avvisaglie delle difficoltà finanziarie del gruppo risalgono al febbraio 2003, quando la Parmalat s.p.a. annuncia l'emissione di un prestito obbligazionario destinato ad investitori istituzionali, che però viene accolto dal mercato in modo tanto negativo da indurre la società a ritirare l'emissione annunciata.<sup>57</sup> In tale occasione si assiste alle dimissioni dalla carica di direttore finanziario della società di Fausto Tonna, che si rivelerà in seguito come uno dei principali artefici della fraudolenta gestione finanziaria del gruppo<sup>58</sup>. Da questo momento, la complessiva situazione della multinazionale è posta dalla Consob sotto osservazione, mediante ricorso all'informazione continua in base all'art.114 del Tuf.<sup>59</sup> Nel bilancio approvato alla fine di marzo 2003 risulta esistente una liquidità pari a circa 4 miliardi €, a fronte di un indebitamento pari a circa 7 miliardi €. Alle richieste di chiarimenti avanzate dalla Consob, la società risponde che una liquidità tanto elevata è volta a supportare la politica di espansione del gruppo, consentendo investimenti sul mercato capaci di generare rendimenti maggiori rispetto agli interessi negativi sui prestiti obbligazionari.

---

<sup>57</sup> PARMALAT FINANZIARIA SPA, Comunicato stampa, 26/02/2003.


Il prestito obbligazionario sarebbe stato emesso da una società controllata di diritto straniero, per un importo nominale di 300 mln €, durata 7 anni, con un rendimento annuo del 7,75% circa. Il giorno seguente l'annuncio suddetto, tuttavia, Parmalat Finanziaria con un nuovo comunicato dichiara di non voler più procedere all'emissione, perché “[...] nonostante la domanda di sottoscrizione degli investitori istituzionali, a cui la proposta operazione era per la prima volta totalmente dedicata, fosse fino a questo momento più che soddisfacente, [...] si è ritenuto che il costo dell'operazione, date le [...] condizioni di mercato sfavorevoli [...], non riflettesse la solidità dei fondamentali di credito del gruppo”.

PARMALAT FINANZIARIA SPA, Comunicato stampa, 27/2/2003.

In relazione al medesimo episodio, la Consob, su sollecitazione dello stesso Tanzi, all'epoca presidente e amministratore delegato del gruppo, svolge nel marzo 2003 degli accertamenti per verificare se il titolo sia stato oggetto di aggio. Nell'esposto presentato dalla società si sosteneva che le oscillazioni in Borsa fossero state causate da manovre speculative con lo specifico scopo di danneggiarla. Le indagini della Consob hanno, però, dato esito negativo, poiché i fatti lamentati risultavano essere dovuti esclusivamente al ritiro dell'emissione obbligazionaria precedentemente annunciata.

<sup>58</sup>Le dimissioni di Tonna dalla carica di direttore finanziario di Parmalat Finanziaria non ne comportano però l'esclusione dalle dinamiche del gruppo, poiché egli entrerà a far parte del consiglio di amministrazione di Coloniale, la società che controlla direttamente la Parmalat Finanziaria. DEL GIUDICE, Parmalat, scatta l'ora di Bondi, Il sole 24ore, 15/12/2003

<sup>59</sup> In base al disposto dell'art.114 del D.L.vo 58/98 (TUF), “... gli emittenti quotati e le società che li controllano informano il pubblico dei fatti che accadono nella loro sfera di attività e in quella delle società controllate, non di pubblico dominio e idonei, se resi pubblici, ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari ...”; il terzo comma dello stesso articolo prevede, inoltre, che “la Consob può, anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel comma 1 che siano resi pubblici [...] notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico”.



60

Il grafico riportato mostra chiaramente come la crescita fosse basata meramente sui debiti.

### 4.3 Il crack

Le richieste di informazioni della Consob sui due punti nodali della liquidità e del complessivo ammontare dei prestiti obbligazionari proseguono fino a far emergere, nel mese di ottobre, l'esistenza del fondo Epicurum, presso il quale il Gruppo aveva investito somme per oltre 490 milioni di euro, contabilizzate come attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni.<sup>61</sup>

La scoperta di Epicurum mette in luce, di conseguenza, la rilevanza del ruolo della Bonlat (ditta-fantasma delle isole Cayman usata come «discarica» dei debiti Parmalat) nella gestione finanziaria del gruppo. La società comunica di aver ricevuto dal fondo Epicurum una formale comunicazione di disappunto a seguito della diffusione di notizie negative sullo stesso e di essere stata invitata a liquidare il proprio investimento. Ciò sarebbe

<sup>60</sup> Grafico 1: Investimenti tecnici e in partecipazioni anni 1990-2002

<sup>61</sup> Dal sito: <file:///C:/Users/Sirio/Downloads/Il-caso-Parmalat.pdf>.



avvenuto entro il 4 dicembre 2004, procurandosi in tal modo i fondi per rimborsare le obbligazioni in scadenza.

Un nuovo sollecito della Consob su Epicurum, tuttavia, costringe la società a dichiarare che la liquidazione del proprio investimento dovrà essere posticipata: il fondo aveva, infatti, deliberato di procedere alla dimissione di tutte le attività e chiesto una dilazione di una settimana per effettuare le operazioni a ciò necessarie.

Negli stessi giorni, si approssima la data di scadenza di un bond da 150 milioni di euro emesso da Parmalat Finanziaria, il cui rimborso appare a rischio.

Il 9 dicembre il consiglio di amministrazione della società comunica che l'investimento in Epicurum non può essere liquidato; decide pertanto di valersi del periodo di grazia previsto dall'Offering Circular, rimandando il rimborso del bond al 15 dicembre<sup>62</sup> e delibera, contemporaneamente, di valersi della consulenza di Enrico Bondi, esperto di ristrutturazioni industriali e finanziarie, al fine di risolvere le problematiche insorte. Le difficoltà nel rimborso del bond, infatti, si riveleranno, di lì a poco, solo il sintomo di una situazione finanziaria ben più grave e fino a tale momento in alcun modo esplicitamente percepita dal mercato. Il bond viene rimborsato giovedì 12 dicembre grazie al sostegno di alcune banche, ma le prime verifiche effettuate da Bondi e dalla Consob rivelano l'opacità dei rapporti tra le società del gruppo e l'inattendibilità delle poste in bilancio. Il 15 dicembre Calisto Tanzi abbandona ogni carica direttiva all'interno della società, affidandone completamente il destino a Bondi, che si dice in grado di tracciare uno schema della situazione economico-finanziaria del gruppo e delle sue possibilità di recupero entro la fine di gennaio 2004 avvalendosi della cooperazione degli analisti di Price Waterhouse Coopers (Pwc). L'arrivo di Bondi alla guida del gruppo coincide con una ripresa del titolo in borsa, ma la situazione precipita, in maniera irrecuperabile, il 18 dicembre, quando la Bank of America fa conoscere che il documento, con cui si attestava la presenza su un suo

---

<sup>62</sup> Il top management del gruppo dichiara che entro quella data sarà in grado di ripagare gli obbligazionisti, avendo richiesto a quattro banche (Intesa, Capitalia, Mps, Popolare di Lodi) il rilascio di un finanziamento da 40 milioni € di cui 25 milioni € andrebbero a completare il piano di rimborso. Gli altri 25 milioni € sarebbero, invece, già coperti a seguito di un riacquisto effettuato nei mesi precedenti. GRAZIANI, Bondi chiede 40 mln a 4 banche, Il sole 24 ore, 11/12/2003.

Nel frattempo, però, l'agenzia Standard & Poor's declassa per ben due volte il rating portandolo a CC, a un passo, dunque, dal default, OLIVIERI, S&P taglia il rating a CC: "notizie fuorvianti", Il sole 24ore, 11/12/2003.

conto di 3,95 miliardi € di liquidità, è falso. Tale sconvolgente scoperta fa venir meno il presupposto di tutta la contabilità del gruppo e nello stesso tempo il principale strumento di cui il risanatore intendeva avvalersi per la ristrutturazione. Bondi comunica la falsità del documento alla magistratura e contestualmente la Consob trasmette esposti alle procure di Milano e Parma. Mentre le indagini della magistratura portano nel giro di pochi giorni all'arresto di Tanzi, del direttore finanziario in carica Del Soldato, dell'ex direttore Tonna e di due revisori della Grant Thornton, Bondi, con la collaborazione dei revisori da lui incaricati, si accorge che la situazione finanziaria ed economica del gruppo è ben diversa da quella risultante dai bilanci. A questo punto, al neo amministratore delegato non restano che due strade da percorrere: la procedura di amministrazione controllata o l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (D.L.vo. 270/99).<sup>63</sup>

La scelta dell'una o dell'altra procedura genera, ovviamente, conseguenze diverse: nel primo caso (amministrazione controllata) è prevista la prosecuzione dell'attività industriale e la mera sospensione, per un periodo di due anni, di ogni azione esecutiva da parte dei creditori; nel secondo (amministrazione straordinaria) è prevista, alternativamente, la cessione dei complessi aziendali dell'impresa insolvente (entro 1 anno) o la ristrutturazione aziendale (entro 2 anni)<sup>64</sup>. La scelta del consiglio di amministrazione è per il D.L.vo 270/99 o, meglio, per la procedura suddetta con le modifiche specificamente apportate dal Decreto Legge 23 dicembre 2003, intitolato "Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza". Tale decreto consente l'immissione immediata nella procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'art.1 del D.L.vo 270/99, tutelando l'impresa in tempi più rapidi da azioni esecutive intentate dai creditori. La prima società ad essere ammessa alla procedura è la Parmalat Spa in data 24 dicembre 2003; il 30 la procedura è estesa alla Parmalat Finanziaria Spa, alla Lactis Spa e alla Eurolat insieme ad altre quattro società olandesi, la Dairies Holding International BV, la Parmalat Capital Netherlands BV, la Parmalat Capital Finance Corporation BV e la

---

<sup>63</sup> Dal sito: <file:///C:/Users/Sirio/Downloads/Il-caso-Parmalat.pdf>.

<sup>64</sup> MONTI, Bondi, due soluzioni per il riassetto, Il sole 24ore, 24-12-2003.

Parmalat Netherlands BV; la stessa sorte tocca a due società lussemburghesi, la Olex SA e la Parmalat Soparfi SA.<sup>65</sup>

Sotto il profilo delle cause della crisi il punto chiave non è però il comportamento criminoso del management Parmalat, o almeno non solo, quanto il disfacimento delle prerogative positive del soggetto economico nella sua accezione più ampia. L'essenza del successo, come quella dell'insuccesso, è infatti insita profondamente nel ruolo del soggetto economico<sup>66</sup> e la crisi, nella fattispecie in maniera evidente, è sempre imputabile ad una squilibrata combinazione di elementi del governo aziendale insieme ad una grave carenza di managerialità<sup>67</sup> e ad una probabile inefficacia, o inefficienza, degli organi di controllo interni ed esterni.

Le cause della crisi Parmalat devono essere quindi analizzate sotto una duplice luce, tesa a mettere in evidenza le responsabilità di management e proprietà nella definizione di percorsi strategici inadeguati e, all'interno di questa, il ruolo, spesso purtroppo collusivo, dei soggetti istituzionalmente demandati del controllo, che hanno contribuito in maniera imponente al perseguimento dell'attività criminosa. Nella crisi dell'azienda emiliana le linee di controllo, interno ed esterno, eluse o colluse, sono complessivamente ben tredici<sup>68</sup>, a riprova che l'impatto avuto da Parmalat sulla realtà socio-economica del nostro Paese ha superato decisamente i confini economico-finanziari investendo ambiti più propriamente politico-sociali. Si potrà così comprendere più a fondo anche la ratio dell'intervento legislativo che ha permesso il risanamento dell'azienda e il disegno strategico che è stato perseguito dal nuovo management.<sup>69</sup>

---

<sup>65</sup>Dal sito: <file:///C:/Users/Sirio/Downloads/Il-caso-Parmalat.pdf>

MariaKatia Di Staso, Il caso Parmalat, Centro di ricerca per il diritto d'impresa, Luiss Guido Carli, Agosto 2004.

<sup>66</sup> "L'essenza del successo e dell'insuccesso delle imprese va dunque ricercata nel comportamento del soggetto economico, unico responsabile della gestione, espressione autentica di quella intelligenza aziendale da cui discendono sia le decisioni sia le condizioni operative". U. Bertini, Scritti di politica aziendale, Torino, Giappichelli, 1995.

<sup>67</sup> S. Garzella, Il sistema azienda e la valorizzazione delle "potenzialità inespresse", Torino, Giappichelli, 2005.

<sup>68</sup> Secondo M. Onado le tredici linee sono: "il consiglio di amministrazione, e in esso il comitato di audit, il collegio sindacale, i revisori, gli analisti, le società di rating, le banche finanziatrici, le banche che hanno organizzato le emissioni obbligazionarie, le banche collocatrici, la stampa specializzata, la Borsa Italiana, la Banca d'Italia, la Consob". M. Onado, La riforma della legislazione italiana, in E. Paciotti, G. Salvi (a cura di), Enron e Parmalat: due sistemi paese a confronto, S. Cesario di Lecce, Manni, 2005.

<sup>69</sup>Dal sito: <file:///C:/Users/Sirio/Downloads/Il-caso-Parmalat.pdf>

#### **4.4 Il coinvolgimento delle due società di revisione: Grant Thornton e Deloitte & Touche.**

La Grant Thornton aveva certificato i bilanci della Parmalat dal 1990 fino al 1998, quando l'incarico era stato conferito alla Deloitte&Touche per ottemperare all'obbligo di rotazione previsto dall'art. 156 Tuf; tuttavia alla Grant Thornton restò il compito di certificare i bilanci delle società off-shore.

I Dottori Lorenzo Penca e Maurizio Bianchi, rispettivamente Presidente e partner di Grant Thornton, ebbero tuttavia rapporti con Parmalat già dagli anni inizi degli Ottanta in quanto entrambi certificavano i bilanci della società per conto della società Hodgson Landau Brands (divenuta poi Grant Thornton). I falsi realizzati durante il periodo Grant Thornton si caratterizzavano per la loro grossolanità e venivano posti in essere, in una prima fase, intervenendo direttamente sul bilancio civilistico di Parmalat e, in una seconda fase, attraverso interventi di rettifica sul bilancio consolidato della stessa sub-holding.<sup>70</sup>

Pur essendo responsabile della certificazione del consolidato la Deloitte&Touche non verificava direttamente più del 51% dei conti, sussistendo una sostanziale separazione delle responsabilità delle due società.

In sostanza, Deloitte&Touche ha ricoperto il ruolo di revisore principale del gruppo Parmalat, nonostante al revisore secondario Grant Thornton risultasse affidata la revisione delle entità più critiche e significative dell'area di consolidamento, in violazione dei principi contabili che stabiliscono che il revisore principale debba raggiungere una conoscenza del gruppo o dell'azienda nel suo complesso e deve effettuare la revisione delle entità del gruppo o aziende più significative per la natura delle operazioni svolte. Nelle relazioni Deloitte&Touche si limitava ad affermare che il loro giudizio era basato anche sul lavoro di altri revisori.

---

<sup>70</sup> Dal sito:

[http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CoNwWiu6YYJ:economia.unipv.it/pagp/pagine\\_personali/migliavacca/gov1112/11%2520fallimento%2520della%2520corporate%2520governance.pptx+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it](http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CoNwWiu6YYJ:economia.unipv.it/pagp/pagine_personali/migliavacca/gov1112/11%2520fallimento%2520della%2520corporate%2520governance.pptx+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it).

A seguito del caso Parmalat Penca e Bianchi verranno condannati per i reati di agiotaggio, ostacolo agli organi di vigilanza e falso dei revisori. Inoltre, ai sensi della l.n. 231/2001 che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, la società Grant Thornton sarà condannata a pagare 240 mila euro di sanzione pecuniaria e 400 mila di confisca. Anche due revisori di Deloitte&Touche, Adolfo Mamoli e Giuseppe Rovelli, verranno condannati dal Tribunale di Milano. Infine nel 2007 la società di revisione Deloitte&Touche ha corrisposto a Parmalat S.p.a. la somma di 149 milioni di dollari per risarcimento dei danni.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Dal sito:

[http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CoNwWiu6YYJ:economia.unipv.it/pagp/pagine\\_personali/migliavacca/gov1112/1%2520fallimento%2520della%2520corporate%2520governance.pptx+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it](http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CoNwWiu6YYJ:economia.unipv.it/pagp/pagine_personali/migliavacca/gov1112/1%2520fallimento%2520della%2520corporate%2520governance.pptx+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it).

## Conclusioni

I comportamenti illeciti commessi (la falsificazione di documenti, l'occultamento di informazioni, gli illeciti artifici legali e contabili,...), negli anni hanno spinto il legislatore italiano ad emettere una serie di provvedimenti che hanno spostato l'attenzione sul tema dei controlli (interni ed esterni), sui sistemi di governance delle imprese, sul concetto di indipendenza degli organi di controllo e degli amministratori, nonché sui connessi profili di responsabilità.

La figura del revisore, inserita in un contesto di sfiducia verso il mercato e le grandi imprese, ha assunto un ruolo di rilievo e di grande responsabilità, soprattutto nel dare credibilità circa la veridicità delle informazioni trasmesse dalle società revisionate. Oggi i controlli risultano più stringenti e oculati proprio a causa dei gravi danni creati dai recenti scandali italiani ed esteri.

L'incremento delle complessità dell'ambiente economico finanziario richiede inoltre al revisore, oggi più che mai, un'adeguata professionalità ed un bagaglio tecnico multidisciplinare che gli consenta di confrontarsi con il nuovo quadro normativo sull'informativa finanziaria e con le nuove condotte imprenditoriali e manageriali. Basti pensare che una delle recenti direttrici di sviluppo dei principi di revisione è imperniata sull'approccio basato sul rischio (risk based approach) che enfatizza l'importanza per il revisore di focalizzare il proprio lavoro sulle aree di rischio che possono inficiare la veridicità, chiarezza e correttezza del bilancio.

Sappiamo come l'attuale livello economico dei paesi occidentali dipenda fortemente dal ruolo dell'azienda sotto il profilo dello sviluppo, in quanto essa costituisce uno strumento fondamentale di creazione di ricchezza: il fenomeno imprenditoriale, infatti, risponde ad una molteplicità di interessi diversificati che discendono direttamente dall'essenza dell'azienda come strumento creato dall'uomo al servizio della società in quanto organizzazione umana.

La crisi d'azienda e gli effetti negativi che ne derivano in questa prospettiva non riguardano quindi in esclusiva l'imprenditore e i creditori, ma l'intera società civile a

partire dai lavoratori. In tal senso la crisi di aziende di grandi dimensioni può produrre effetti tali da giustificare la creazione di una procedura che tenda al risanamento e al mantenimento in vita della stessa in virtù dell'interesse generale, al fine di non generare nell'economia nazionale un turbamento tale da distorcere oltremodo gli equilibri del mercato.

Come scrive Roberto Saviano nel suo libro "Vieni via con me":

*"C'è una storia che mi raccontava sempre mio nonno Carlo, un racconto della tradizione ebraica. Al mondo, in ogni generazione, sono presenti sempre 36 Giusti. Loro non sanno di esserlo e nessuno sa chi sono. Ma quando il male sembra prevalere, loro si oppongono e questo è uno dei motivi per cui Dio non distrugge il mondo. Ecco perché comprendere, capire ciò che non va e cercare di cambiarlo mi è sempre sembrato un gesto di grande speranza. L'idea che anche facendo cose semplici, o considerate semplici si possa salvare il mondo mi ha sempre riempito di felicità. E' un modo per dire a chiunque ascolta: se stamattina faccio bene il mio mestiere salvo l'intero mondo. E' come dire: questo è anche un problema mio, mi riguarda, come la barca di Calamandrei.*

E' con questa immagine che vorrei pensare al ruolo ed ai compiti delicati del revisore nella società odierna.

## Sitografia e Bibliografia

- <http://www.sapere.it/enciclopedia/auditing.html>;
- <http://bisceglie.draksoft.com/pdf/16.pdf>;
- [http://www.avis.it/attachments/5293\\_documento.pdf](http://www.avis.it/attachments/5293_documento.pdf);
- <http://vetrina.ilsole24ore.com/revisorelegale/Dossier.pdf>;
- [http://www.odcec.mi.it/docs/default-source/materiale-convegni/L\\_attivita\\_dell\\_Internal\\_Audit.pdf?sfvrsn=0](http://www.odcec.mi.it/docs/default-source/materiale-convegni/L_attivita_dell_Internal_Audit.pdf?sfvrsn=0);
- [file:///C:/Users/Sirio/Downloads/Applicazione\\_ISA\\_PMI\\_DEF.pdf](file:///C:/Users/Sirio/Downloads/Applicazione_ISA_PMI_DEF.pdf);
- [https://web.uniroma1.it/economia/sites/default/files/PARTE%20PRIMA%20CAP%201\\_INTRODUZIONE\\_MARINELLI.pdf](https://web.uniroma1.it/economia/sites/default/files/PARTE%20PRIMA%20CAP%201_INTRODUZIONE_MARINELLI.pdf);
- <file:///C:/Users/Sirio/Downloads/3687marino-il-proces.pdf>;
- <http://www.unibg.it/dati/corsi/87101/67465-Materiali.pdf>.
- [https://web.uniroma1.it/economia/sites/default/files/PRINCIPI%20DI%20REVISIONE%20\(2\).pdf](https://web.uniroma1.it/economia/sites/default/files/PRINCIPI%20DI%20REVISIONE%20(2).pdf);
- <http://vetrina.ilsole24ore.com/revisorelegale/Dossier.pdf>.
- [file:///C:/Users/Sirio/Downloads/Clarity\\_Poject.pdf](file:///C:/Users/Sirio/Downloads/Clarity_Poject.pdf).
- [http://www.economia.unimib.it/DATA/moduli/7\\_6074/materiale/08\\_-\\_rifo...pdf](http://www.economia.unimib.it/DATA/moduli/7_6074/materiale/08_-_rifo...pdf);
- <http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/disag/dipartimento/personale/docenti-della-facolta/aprico/01>;
- <http://leg16.camera.it/561?appro=86>;
- [file:///C:/Users/Sirio/Downloads/Nota\\_int\\_Il\\_nuovo\\_assetto\\_dei\\_controlli\\_nelle\\_Spa\\_e\\_Srl\\_aprile\\_2012.pdf](file:///C:/Users/Sirio/Downloads/Nota_int_Il_nuovo_assetto_dei_controlli_nelle_Spa_e_Srl_aprile_2012.pdf);
- <http://quartafmercurio.beepworld.it/storia-della-parmalat.htm>.
- [https://it.wikipedia.org/wiki/Crac\\_Parmalat](https://it.wikipedia.org/wiki/Crac_Parmalat).
- <file:///C:/Users/Sirio/Downloads/Il-caso-Parmalat.pdf>.
- [http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CoNwWiu6YYJ:economia.unipv.it/pagp/pagine\\_personali/migliavacca/gov1112/Il%2520fallimento%2520della%2520corporate%2520governance.pptx+%&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it](http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CoNwWiu6YYJ:economia.unipv.it/pagp/pagine_personali/migliavacca/gov1112/Il%2520fallimento%2520della%2520corporate%2520governance.pptx+%&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it);
- Bruni G., Revisione aziendale, Torino, Utet Libreria, 1996;



- Marchi L., *Principi di revisione contabile. Un approccio per cicli operativi*, Milano, Giuffrè, 2005;
- Carolyn A. Dittmeier, *Internal Auditing. Chiave per la corporate governance*. Egea Edizioni, Milano, Marzo 2007;
- C.A. Dittmeier, *Internal Auditing, Chiave per la corporate governance*, Milano, EGEA, 2007;
- F. SALERNO, La responsabilità del revisore tra nuove incertezze e vecchi problemi, in *Rivista delle società*, 2013;
- ASSONIME, op. cit., p. 60; G. M. BUTA, Art. 15 - Responsabilità, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2011;
- G. CAVALLI, I sindaci, in G. E. COLOMBO - G. B. PORTALE (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, vol. V, Torino, 1988;
- F. CENTONZE, *La nuova disciplina penale della revisione legale dei conti*;
- U. Bertini, *Scritti di politica aziendale*, Torino, Giappichelli, 1995;
- S. Garzella, *Il sistema azienda e la valorizzazione delle “potenzialità inespresse”*, Torino, Giappichelli, 2005.

